



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 11/03/2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

L'Anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **19:50**, presso la **Sala della Giunta**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello Risultano:

Presenti Assenti

1	GALIFFI GIULIANO	Sindaco	X	
2	LATTANZI LUCA	Vice Sindaco	X	
3	NOBILE BENEDETTO	Assessore	X	
4	FERRANTE DANIELA	Assessore	X	
5	RICCI FEDERICA	Assessore	X	

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Galiffi Giuliano - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il responsabile di area, su indicazione del Vice sindaco, propone il seguente atto deliberativo:

Richiamati:

- ❖ il Codice Civile art. 84 e successivi;
- ❖ la L. 19 Maggio 1975, n. 151 (GU n. 135 del 23/05/1975) Riforma del Diritto di Famiglia;
- ❖ il D.P.R. nr. 223 del 30.05.1989 "Approvazione del Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente" e ss.mm.;
- ❖ il D.D.L. 18.08.2000, nr. 267 "Testo Unico Enti Locali" e ss.mm.;
- ❖ il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi

Premesso:

- ❖ che come previsto dal Codice Civile la celebrazione dei matrimoni civili è attività istituzionale garantita dai Comuni;
- ❖ che l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mosciano Sant'Angelo garantisce ai cittadini richiedenti la cura delle pratiche burocratiche e la preparazione della cerimonia di matrimonio con rito civile;
- ❖ che le cerimonie di matrimonio con rito civile nel Comune di Mosciano Sant'Angelo si sono sempre svolte in orario di servizio e all'interno del palazzo municipale limitando, nei fatti, la possibilità dei nubendi di scegliere il sabato pomeriggio e la domenica mattina come orario per la celebrazione del matrimonio ed il luogo ove svolgere la cerimonia;
- ❖ che sempre più spesso i richiedenti il rito del matrimonio civile esprimono il desiderio di sposarsi in giorni ed orari non ricadenti nell'orario di servizio dei dipendenti e in luoghi diversi dal palazzo comunale;
- ❖ che l'impossibilità di celebrare il matrimonio con rito civile in giorni ed orari diversi da quelli di ufficio ed in luoghi diversi dalla casa comunale penalizza la scelta dei nubendi, burocratizza il rito civile e rende più complicata la partecipazione degli invitati alla cerimonia e sostanzialmente si concretizza nella mancata erogazione di un servizio completo agli utenti richiedenti;
- ❖ che l'Amministrazione comunale intende aderire alle richieste di celebrazione dei matrimoni con rito civile anche fuori orario lavorativo dei dipendenti ponendo dei limiti solo per le date delle ricorrenze civili e religiose e potendo finanziare le spese necessarie;
- ❖ che per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ai dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (D.P.R. n.79 del 05.05.2009) al segretario generale, a uno o più consiglieri o assessori comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;

Dato atto:

- che mentre la procedura per la formazione dell'Atto di matrimonio deve essere eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile, la presenza di questi durante la celebrazione del matrimonio non è indispensabile dato che trattasi di funzioni di semplice assistenza al Sindaco o a suo delegato alla celebrazione del rito (apertura della sala, accoglienza degli ospiti e dei nubendi, accoglienza di eventuali fioristi o musicisti, chiusura sala, ecc.);

Ritenuto opportuno, stante l'obbligo della reperibilità di legge cui sono obbligati i dipendenti dei Demografici, ampliare prioritariamente a tutto il personale del Servizio Demografico, Elettorale e Statistico la possibilità di fornire la propria assistenza allo svolgimento della cerimonia di matrimonio quando si svolga fuori orario di servizio e, nel caso di un numero ridotto di personale in servizio, a tutti i dipendenti comunali disponibili a fornire lavoro straordinario;

Considerato:

- che la celebrazione dei matrimoni civili è considerata adempimento di ordinaria mansioni, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile al momento in vigore;

- che al di fuori dell'orario d'ufficio, i matrimoni possono essere celebrati la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18,30 (DA MAGGIO A SETTEMBRE COMPRESI) e dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16,00 alle 17,00 (DA OTTOBRE AD APRILE COMPRESI), precisandosi che entro tali fasce orarie deve concludersi la cerimonia;



- che non sono comunque celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni; 1° gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 15 agosto, 26 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre, e il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

Richiamata la propria delibera n. 66, del 23/05/2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili;

Valutata, ai sensi della Circolare n. 10/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servizi Demografici Ufficio II – Stato Civile, l'esigenza dell'Amministrazione di aprire alla celebrazione dei matrimoni in luoghi diversi dalla Casa comunale;

Viste le modifiche necessarie che riguardano gli articoli 6, 8 ed 11 del vigente regolamento nelle risultanze di cui alle schede allegate;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri dei competenti uffici ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

DELIBERA

- 1) Di apportare al vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, le modifiche agli art. 6 - 8 - 11 - 12 come da schede allegate;
- 2) Di riapprovare il testo regolamentare modificato nella stesura che si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 3) Di approvare la disciplina interna per l'organizzazione e l'erogazione del servizio di celebrazione dei matrimoni civili:
 - ❖ per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ai dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (D.P.R. n.79 del 05.05.2009), al segretario generale, a uno o più consiglieri o assessori comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
 - ❖ che mentre la procedura per la formazione dell'Atto di matrimonio deve essere eseguita dall'Ufficiale di Stato Civile, la presenza di questi durante la celebrazione del matrimonio non è indispensabile dato che trattasi di funzioni di semplice assistenza al Sindaco o a suo delegato alla celebrazione del rito (apertura della sala, accoglienza degli ospiti e dei nubendi, accoglienza di eventuali fioristi o musicisti, chiusura sala, ecc.);
 - ❖ stante l'obbligo della reperibilità di legge cui sono obbligati i dipendenti dei Servizi Demografici, viene ampliare prioritariamente a tutto il personale del Servizio Demografico, Elettorale e Statistico la possibilità di fornire la propria assistenza allo svolgimento della cerimonia di matrimonio quando si svolga fuori orario di servizio e, nel caso di un numero ridotto di personale in servizio, a tutti i dipendenti comunali disponibili a fornire lavoro straordinario
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 – 4° comma del D.Lgs 267/2000.



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Amministrativa

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 11/03/2016

Il Responsabile del Settore
F.to (Raffaella D'Egidio)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 11/03/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del TUEL:



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 14/03/2016 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).
- E' stata trasmessa con elenco n. 5309, in data 14/03/2016 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, li 14/03/2016

L'Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 11/03/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 14/03/2016 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 14/03/2016

**L'Istruttore Amministrativo**
Antonio Del Vescovo

Art. 6

Luogo della celebrazione ed utilizzo delle sale comunali

1. La “casa comunale” per la celebrazione dei matrimoni civili, prevista dall’art. 106 del Codice civile è individuata nei locali adibiti a sala della Giunta.
2. Su richiesta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato anche nella sala Consiliare o in altri luoghi idonei, presso strutture di proprietà comunale o delle quali il Comune detiene, a vario titolo, la disponibilità, individuati con apposito atto di Giunta Comunale.
3. La prenotazione della sala o degli altri luoghi adibiti alla celebrazione, dovrà essere effettuata, almeno 30 giorni prima del rito, contestualmente alla richiesta di celebrazione come precisato nel successivo art 9 del presente regolamento, specificando indicativamente il numero previsto delle persone che parteciperanno alla celebrazione.



Art. 8
Calendari e orari di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati tutti i giorni della settimana, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile in vigore al momento.
2. Al di fuori dell'orario d'ufficio i matrimoni possono essere celebrati il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18,30 (DA MAGGIO A SETTEMBRE COMPRESI) e dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 (DA OTTOBRE AD APRILE COMPRESI).
3. Le celebrazioni dei matrimoni sono comunque sospese ~~il sabato pomeriggio, le domeniche~~ e in occasione delle seguenti festività:
 - 1° gennaio;
 - Pasqua e lunedì dell'Angelo;
 - 15 agosto;
 - 26 agosto;
 - 1° novembre;
 - 25 e- 26 dicembre.e il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.



Art. 11
Onerosità del servizio

1. I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni civili sono resi gratuitamente nei casi in cui il matrimonio venga celebrato **nella Sala Giunta** e all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile .
2. La celebrazione dei matrimoni, ~~in orari compresi tra quelli previsti dall'articolo 8, ma diversi da quelli di cui al precedente comma uno, e/o sale o aree di rappresentanza (sala consiliare / chiostro) può essere~~ **in spazi ed orari diversi da quelli di cui al precedente comma 1 e individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2,** è subordinata al pagamento di un'apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale in relazione alle spese di gestione del servizio richiesto.
3. L'importo eventualmente dovuto deve essere versato prima della celebrazione ~~all'economato comunale e mediante accredito sul conto di tesoreria comunale~~ **versamento effettuato su conto corrente postale o bancario** e la ricevuta consegnata in copia all'Ufficiale di stato civile entro lo stesso termine.
4. Se i servizi richiesti non sono prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
5. Nessun rimborso è dovuto se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti richiedenti.
6. Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta comunale assumendo come parametri :
 - a. il costo del personale necessario per espletare il servizio;
 - b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala, ecc.

9



Art. 12
Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione ed in caso di contravvenzione del divieto, ne rispondono a norma del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.
3. E' vietato gettare riso, confetti, ecc. nella sala e nelle relative pertinenze. I nubenti sono tenuti ad informarne gli invitati alla cerimonia.
4. Gli arredi della sala consiliare non possono essere spostati, ad esclusione delle sedie.
- ~~5. Non sono ammesse consumazioni di alimenti e bevande nel luogo di celebrazione del matrimonio e relative pertinenze.~~





**COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
(TE)**

**REGOLAMENTO
PER LA
CELEBRAZIONE
DEI
MATRIMONI
CIVILI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n° 66 del 23/5/2012

11



INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 – Funzioni

Articolo 3 – Modalità di celebrazione

Articolo 4 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Articolo 5 – Matrimonio su delega

Articolo 6 – Luogo della celebrazione ed utilizzo delle sale comunali

Articolo 7 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Articolo 8 – Calendario e orari di celebrazione

Articolo 9 – Modalità di richiesta del servizio

Articolo 10 – Organizzazione del servizio

Articolo 11 – Onerosità del servizio

Articolo 12 – Allestimento della sala

Articolo 13 – Danni – Responsabilità

Articolo 14 – Disposizioni finali



Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, così come regolato dalle disposizioni del codice civile dall'art. 106 all'art. 116.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario generale.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori o Consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3

Modalità di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di **due** testimoni, anche parenti degli sposi, muniti di documento d'identità in corso di validità.
2. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede municipale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario, nel luogo dove si trova lo sposo impedito per celebrare il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di **quattro** testimoni.
Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

Art. 4

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, questi dovranno dimostrare all'ufficiale dello stato civile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. In caso contrario dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello stato civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e prestando apposito giuramento.



Art. 5
Matrimonio su delega


1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di un ufficiale di stato civile di altro comune, gli sposi dovranno produrre, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli anche la delega del Comune di residenza.

Art. 6
Luogo della celebrazione ed utilizzo delle sale comunali

1. La “casa comunale” per la celebrazione dei matrimoni civili, prevista dall’art. 106 del Codice civile è individuata nei locali adibiti a sala della Giunta.
2. Su richiesta degli interessati, il matrimonio può essere celebrato anche nella sala Consiliare o in altri luoghi idonei, presso strutture di proprietà comunale o delle quali il Comune detiene, a vario titolo, la disponibilità, individuati con apposito atto di Giunta Comunale.
3. La prenotazione della sala o degli altri luoghi adibiti alla celebrazione, dovrà essere effettuata, almeno 30 giorni prima del rito, contestualmente alla richiesta di celebrazione come precisato nel successivo art 9 del presente regolamento, specificando indicativamente il numero previsto delle persone che parteciperanno alla celebrazione.

Art. 7
Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino italiano avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall’art. 1 del D.P.r. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall’ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
3. Il Sindaco, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, per la celebrazione dell’evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
4. I matrimoni di cui presente articolo saranno celebrati esclusivamente nella casa comunale.



Art. 8
Calendari e orari di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati tutti i giorni della settimana, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile in vigore al momento.
2. Al di fuori dell'orario d'ufficio i matrimoni possono essere celebrati il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18,30 (DA MAGGIO A SETTEMBRE COMPRESI) e dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16,00 alle 17,00 (DA OTTOBRE AD APRILE COMPRESI).
3. Le celebrazioni dei matrimoni sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività:
 - 1° gennaio;
 - Pasqua e lunedì dell'Angelo;
 - 15 agosto;
 - 26 agosto;
 - 1° novembre;
 - 25 e- 26 dicembre.e il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 9
Modalità per la richiesta del servizio

1. La celebrazione del matrimonio civile si richiede compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo il modello all'uopo predisposto dall'ufficio di Stato Civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e le generalità dei testimoni.
3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi di legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.
4. In caso di variazione dei testimoni o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi dovranno informarne l'ufficiale dello stato civile entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 10
Organizzazione del servizio ed onerosità



1. L'Ufficio comunale competente per la celebrazione della cerimonia è l'Ufficio di Stato civile.
2. Oltre i compiti istituzionali, regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
 - a. Disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala fioristi, ecc;
 - b. Servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
 - c. Servizio di sorveglianza e direzione per l'eventuale spostamento di arredi, collocazione i opera di fiori, piante o di altri addobbi nella sala;
3. Per l'attività di assistenza durante la celebrazione del matrimonio e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune come elencati al precedente punto due, l'Ufficiale di Stato Civile si avvale della collaborazione del personale appartenente ai diversi servizi del comune che, su richiesta del responsabile dell'ufficio di Stato civile, dovrà prontamente essere messo a disposizione dal responsabile competente.

Art. 11

Onerosità del servizio

- 2) I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni civili sono resi gratuitamente nei casi in cui il matrimonio venga celebrato nella Sala Giunta e all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile.
- 3) La celebrazione dei matrimoni, in spazi ed orari diversi da quelli di cui al precedente comma 1 e individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2, è subordinata al pagamento di un'apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale in relazione alle spese di gestione del servizio richiesto.
- 4) L'importo eventualmente dovuto deve essere versato prima della celebrazione mediante versamento effettuato su conto corrente postale o bancario e la ricevuta consegnata in copia all'Ufficiale di stato civile entro lo stesso termine.
- 5) Se i servizi richiesti non sono prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
- 6) Nessun rimborso è dovuto se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti richiedenti.
- 7) Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta comunale assumendo come parametri :
 - a. il costo del personale necessario per espletare il servizio;
 - b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala, ecc.



Art. 12
Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione ed in caso di contravvenzione del divieto, ne rispondono a norma del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.
3. E' vietato gettare riso, confetti, ecc. nella sala e nelle relative pertinenze. I nubenti sono tenuti ad informarne gli invitati alla cerimonia.
4. *Gli arredi della sala consiliare non possono essere spostati, ad esclusione delle sedie.*

Art. 13
Danni - Responsabilità

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 14
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e in particolare a:

- Codice civile e Circolari ministeriali;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- Statuto comunale.

17

